

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1963

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GARRAFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2008

Modifica all’articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140,
in materia di intercettazioni telefoniche

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto ad apportare una modifica all'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, finalizzata a ridurre i tempi di acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria competente, dei tabulati relativi alle utenze telefoniche di un membro del Parlamento, nei casi in cui vi sia l'assenso dello stesso parlamentare.

La normativa vigente, infatti, impedisce tale possibilità; nel caso in cui occorra procedere all'acquisizione di tabulati di comunicazioni di un parlamentare, l'autorità giudiziaria competente è tenuta a richiedere l'autorizzazione alla Camera alla quale il soggetto appartiene e a sospendere l'esecuzione dei provvedimenti adottati fino al rilascio dell'autorizzazione stessa.

L'esperienza dimostra che il rilascio di tale autorizzazione non sempre avviene in tempi brevi e la sospensione protratta dei provvedimenti può essere contraria agli interessi del parlamentare e causa di difficoltà per lo svolgimento dei procedimenti, ivi compresi quelli avviati e predisposti a tutela

dell'incolumità dello stesso parlamentare, nei quali la rapidità di intervento è oltremodo necessaria.

Sembra opportuno, pertanto, intervenire nel dispositivo della citata legge n. 140 del 2003, per rendere più rapido ed efficace il procedimento dell'autorità giudiziaria competente, in particolare nei casi in cui sia il parlamentare stesso a richiedere o ad acconsentire a che sia messa sotto controllo la propria utenza telefonica, ovvero che siano acquisiti i tabulati di comunicazioni che coinvolgono l'utenza stessa.

Nel caso di specie, l'autorizzazione della Camera competente sembra un passaggio non necessario, anche perché non si ravvisano profili di indisponibilità del bene tutelato che rendano necessario un ulteriore assenso della Camera di appartenenza.

Per tutti gli altri casi previsti dall'articolo 4 della citata legge n. 140 del 2003, la procedura di autorizzazione rimane inalterata.

Per i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta quando il parlamentare richiede o acconsente a che sia messa sotto controllo la propria utenza telefonica, ovvero che siano acquisiti i tabulati di comunicazioni che coinvolgono l'utenza stessa».

